

Oggi in consiglio dei ministri il via libero definitivo al dlgs terzo correttivo Irpef-Ires

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Fisco, tassa per quesiti difficili

Imposta su interpelli: applicazione solo a quelli complessi

DI CRISTINA BARTELLI

Interpelli, tassa solo per i quesiti complessi. Il terzo correttivo della riforma fiscale, in materia di Irpef e Ires, accoglie la richiesta delle commissioni finanze camera e senato, e ridimensiona l'ipotesi del balzello per la richiesta, da parte dei contribuenti, degli interventi esplicativi dell'Agenzia delle entrate. Per gli interpelli "semplici" tutto resterà come è adesso. E' questa una delle modifiche introdotte, dopo i passaggi alla commissioni finanze di camera e senato, del decreto legislativo delegato, esaminato ieri in pre consiglio dei ministri, e a cui il governo dovrà dare il via libera nella riunione del consiglio dei ministri di oggi. L'articolo riformulato prevede «espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse. Inoltre, viene demandato a un decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, come richiesto dalla Commissione, il compito di individuare le modalità di corresponsione del contributo, nonché la sua misura, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia di interpello presentata».

Altro pacchetto di modifiche annunciate per l'adempimento collaborativo, cooperative compliance. Si confermano le anticipazioni di ItaliaOggi, con l'introduzione di una disciplina transitoria per sbloccare le adesioni delle 83 imprese in attesa di accesso al percorso di adempimento collaborativo. La relazione illustrativa del decreto delegato prende atto della situazione di stand by dovuta al mancato avvio dei corsi di formazione

affidati a commercialisti e avvocati per la figura del certificatore indipendente. «Considerato che i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione necessaria all'iscrizione del suddetto elenco, previsti dal medesimo decreto interministeriale, non stati ancora completati dai rispettivi ordini professionali, si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria per permettere alle imprese che hanno presentato istanza nei periodi di imposta 2024 e 2025 di poter accedere all'istituto, a condizione che la predetta certificazione venga prodotta entro un congruo termine». La scelta normativa è dunque caduta sull'ammissione da parte dell'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione. Veti incrociati sulle doppie convenzioni. Le tensioni con la Russia entrano anche nella materia fiscale. L'articolo dispone che, nel caso in cui uno Stato con cui l'Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio disponga unilateralmente, al di fuori della procedura di denuncia ivi prevista, la sospensione integrale della convenzione o di talune sue clausole, la convenzione o le medesime clausole sono sospese con la medesima decorrenza anche da parte dell'Italia. E' il caso specifica la relazione illustrativa delle tensioni in atto con Russia e Bielorussia che unilateralmente hanno sospeso gli atti in vigore con l'Italia. Il decreto interviene in misura complessa anche sulla revisione della disciplina degli errori contabili, le operazioni straordinarie e modifiche alla Global minimum tax e materia doganale.

© Riproduzione riservata

